



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 02 del 20.1.2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED]

L'anno 2010 addì Venti del mese di Gennaio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO



- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 4.11.2008 la ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], esercente attività di posa in opera e manutenzione di infissi metallici e porte blindate, presentava alla CPA di Bari, comunicazione per la modifica all'Albo imprese Artigiane, relativa all'apertura di unità locale nella zona artigianale di [REDACTED] alla [REDACTED];
- in data 30.7.2009, la C.P.A. di Bari, deliberava di respingere la comunicazione di modifica con la seguente motivazione: *"essendo indispensabile la presenza prevalente del titolare artigiano presso la sede principale, non è possibile riscontrare tale presenza nell'unità locale operativa"*;
- la decisione veniva comunicata alla ditta interessata con nota n. 407 del 26.8.2009, accusata in ricezione in data 16.9.2009;
- in data 21.10.2009, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, lamentando che la decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Bari, non lasciava spazio di crescita, relegando il ruolo dell'artigiano nell'ambito delle botteghe;

Ritenuto che:

- l'art. 3 della L.443/85 all'ultimo comma prevede la possibilità che l'attività artigiana si svolga in "luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in appositi locali, o nella sede designata dal committente, in forma ambulante", ma in nessun caso limita il potere dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività;
- che il legislatore, prescrivendo la titolarità di una sola impresa artigiana, non vieta che il ciclo produttivo possa svolgersi per intero in più luoghi, rilevando che siano rispettati i limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della L. 443/85;
- l'art. 4 della medesima legge, al comma 1 prevede che: *"L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci"* fissando i limiti dimensionali;
- secondo giurisprudenza, la legge quadro sull'artigianato non proibisce che la medesima attività possa essere svolta per intero in due luoghi distinti, rilevando solo che siano rispettati i limiti dimensionali, la tipologia di attività, la partecipazione dell'imprenditore a detta attività, e la prevalenza del lavoro sul capitale;
- lo stesso modello di comunicazione AA 1, predisposto dal già Servizio Artigianato della Regione Puglia e pubblicato sul Portale Sistema Puglia, prevede nel riquadro 1 al punto 7, l'apertura di unità locali;
- in merito alle unità locali, questa Commissione si è espressa con atto n. 31 del 18.11.2009, ed in particolare : *"la locuzione "unità locali" espressa dalla legge quadro sull'artigianato, lascia intendere che non vi sia il divieto di svolgere la propria attività artigiana in una pluralità di luoghi, purché sia mantenuta un'unica organizzazione gestionale, fermo restando la prevalenza della partecipazione anche manuale del medesimo imprenditore artigiano e del lavoro sul capitale"*;

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]



nei sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dott. Francesco Severo.